



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Enna**

Prot. 36/22/MI.

Enna, 07/04/2022.

**Ai Sigg. Sostituti**

**Al Direttore Dr.ssa I. AMOROSO**

**S E D E**

**Oggetto:** Protocollo c.d. “Minor Maior” (finalizzato allo scambio di informazioni tra le Procure ordinarie e la Procura minorile del Distretto di Caltanissetta circa il coinvolgimento di soggetti maggiorenni in indagini per “reati spia” che potrebbero essere alla base di un pregiudizio in atto nei confronti di minorenni), intercorso tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, questo Ufficio e le altre Procure del Distretto.

Trasmetto copia del Protocollo d’intesa di cui in oggetto, sottoscritto ieri in Caltanissetta dal Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, dallo scrivente e dagli altri Procuratori della Repubblica del Distretto, invitando sin d’ora i Sigg. Sostituti in indirizzo ad attenersi scrupolosamente, per gli adempimenti di loro competenza e ove se ne presenti l’occasione, a quanto dallo stesso previsto.

Il Direttore Dr.ssa I. AMOROSO è pregato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per pubblicare il documento di cui sopra nel sito *on line* di questa Procura della Repubblica.

L’occasione mi é gradita per porgere a tutti i destinatari della presente distinti saluti.

**Il Procuratore della Repubblica**  
**- Dott. Massimo PALMERI -**



*[Faint handwritten notes]*

*M<sup>6</sup> 19/6/2022* *Prot. 14/22*

Procura Generale  
presso la Corte di Appello di Caltanissetta



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Caltanissetta



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Enna



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Gela

**Protocollo "Minor Maior" finalizzato allo scambio di informazioni tra Procure ordinarie e Procura minorile del distretto di Caltanissetta, circa il coinvolgimento di indagati maggiorenni in indagini per "reati spia" che potrebbero essere alla base di un pregiudizio in atto nei confronti di soggetti minori di età**

In ambito strettamente civilistico, l'azione della Procura per i minorenni non dovrebbe avere come input iniziale soltanto esposti di privati o segnalazioni degli organi istituzionali competenti, o comunque delle forze dell'ordine o di altre autorità pubbliche, che intervengono in caso di accertato pregiudizio in danno di minore e quindi conseguente necessità di pronto intervento da parte della Procura minorile e del Tribunale per i minorenni. È di palese evidenza che, in ogni caso, un'azione di tal fatta da parte delle AA.GG. competenti, con cui si cercherà di porre rimedio al pregiudizio arrecato al minore, non potrà che essere *tardiva* anche qualora fosse pienamente risolutiva, nella misura in cui si cercheranno di eliminare le condotte in danno del minore, le quali, in quanto tali, avranno comunque prodotto degli effetti che, quanto più abbiano avuto scaturigine lontana nel tempo,

*[Handwritten signatures]*

tanto più si correrà il rischio che l'incidenza negativa sullo sviluppo psichico del minore sarà indelebile o comunque molto difficile da rimuovere nel breve periodo.

L'esperienza quotidiana in Procura minorile insegna infatti che, fuori dai casi prima menzionati, l'attenzione dell'organo inquirente specializzato viene di solito allertata mediante trasmissione *per conoscenza* di informative a carico di soggetti maggiorenni in cui si rappresentano, direttamente o indirettamente, possibili coinvolgimenti da parte di minori (e non ci si riferisce ovviamente ai casi classici in cui siano gli stessi a commettere i reati o siano comunque parti offese o danneggiate dal reato).

A ben vedere, quindi, si rischia che rimangano fuori dall'alveo del controllo tutte quelle condotte accertate dagli organi investigatori a carico di maggiorenni che, non determinando *prima facie* il coinvolgimento di minori, non verranno tempestivamente portate all'attenzione della Procura minorile. Tale stato di cose inibirà, quindi, tutti quei preliminari accertamenti che potrebbero far emergere situazioni di pregiudizio in fase embrionale, impedendo di fatto la predisposizione della rete di istituti a tutela dei soggetti deboli che, se fosse azionata in tempo, consentirebbe una tutela effettiva e la creazione di uno scudo contro danni irreversibili o *ferite* difficilmente rimarginabili.

È pur vero che utili strumenti a tal scopo potrebbero apparire le previsioni di cui:

- all'art. 64 bis disp. att. c.p.p., in base al quale: "Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. On the left, there is a signature that appears to be 'S. P. ...'. In the center, there are initials 'R. P.'. On the right, there is another signature that looks like 'G. ...'. The handwriting is cursive and somewhat stylized.


articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è **trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente**”;

- all'art. 662 c.p.p.: “Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. **Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.** 2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290”;
- all'art. 609-decies c.p.: “Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, **il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.** Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni

stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

Tuttavia, tali disposizioni, che non prevedono tra l'altro una comunicazione diretta anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (circostanza questa, è bene precisarlo, ovviata nella prassi comune attraverso una successiva comunicazione all'organo inquirente minorile da parte dell'A.G. formalmente e ufficialmente informata), non coprono quelle "zone bianche" di cui si è detto in premessa: o perché riguardano reati che per la loro connotazione determinano già una comunicazione "a monte" alla Procura minorile, o perché intervengono sotto forma di comunicazione dell'irrogazione delle pene accessorie della decadenza o della sospensione della responsabilità genitoriale ai fini dell'esecuzione da parte del giudice civile competente (e quindi verosimilmente a distanza di anni dal verificarsi dei fatti).

Premesso inoltre che, in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato, e delle proprie diramazioni istituzionali, proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo e intervenendo a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante azioni volte alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, avendo l'obiettivo finale del ripristino di valori collettivi condivisi; ne deriva che la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'A. M. ...' followed by a circled 'A' and a stylized 'P'.

attraverso le misure previste dagli artt. 330, 333 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.07.1934, diventa pertanto l'unica via possibile per offrire, nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio, delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale.

L'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici. Ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearsi in base alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento e adattamento dello stesso.

Pertanto, con il presente protocollo, si conviene che, fuori dai casi espressamente previsti di cui sopra, gli uffici di Procura ordinaria, sotto la vigilanza e il coordinamento della Procura Generale, estenderanno le comunicazioni alla Procura per i minorenni includendo anche i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p. (quelli, ovviamente, di cui non vi sia già formale specifica previsione ai sensi delle norme precedenti e, comunque, anche nel caso in cui non siano pendenti procedimenti di separazione personale dei coniugi - o cause relative ai figli minori o all'esercizio della responsabilità genitoriale-, e anche qualora non risultassero minorenni nella qualità di persone offese o danneggiate, o comunque apparentemente coinvolti), alla luce di una presunzione assoluta di gravità fatta a monte dal legislatore. Infatti, trattasi di condotte delittuose che, sebbene non tutte rientranti nell'alveo di quelle già oggetto di specifica previsione nell'ottica della tutela dei "soggetti deboli", tuttavia, in quanto tali, potrebbero essere la spia di un contesto familiare caratterizzato, nella migliore delle ipotesi, dal dispregio delle più basilari regole di convivenza civile, con la conseguenza che, in presenza di soggetti minori, questi potrebbero correre il rischio di formarsi e svilupparsi avendo una visione



distorta della realtà, nutrendosi delle regole non scritte di sopruso e di prevaricazione, per non parlare dei *codici d'onore* tanto in voga in certi contesti ambientali e familiari.

Di conseguenza si stabilisce che, in caso di esecuzione di una misura cautelare personale, o comunque in seguito all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o di esercizio dell'azione penale per uno dei reati anzidetti, la Procura ordinaria informerà quella per i minorenni inviando copia della richiesta del p.m. e dell'ordinanza del g.i.p., o comunque dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o dell'atto di esercizio dell'azione penale, anche su supporto informatico, con l'impegno di tenere informato l'Ufficio minorile circa eventuali sviluppi degni di nota a tal fine (tale dovere lo assume anche la Procura per i minori nei confronti di quelle ordinarie).

Le Procure ordinarie avranno in ogni caso cura, sia nelle comunicazioni formali già previste sia in quelle specifiche di cui al presente protocollo, di indicare tutte le notizie utili in loro possesso circa le generalità complete dei soggetti che verranno segnalati all'organo inquirente minorile.

La Procura per i minori, ricevuti gli atti, eseguirà i preliminari accertamenti al fine di conoscere la composizione del nucleo familiare dei soggetti indagati, ai fini dell'accertamento formale della presenza di componenti minorenni. In caso positivo, aprirà, quindi, un fascicolo Affari Civili e valuterà l'inizio di attività civilistica a tutela, coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tal fine.

Si precisa inoltre che, alla luce dei presupposti che determinano l'onere di invio di copia degli atti, si presume che nulla osti all'utilizzo degli stessi in ambito civilistico. In caso contrario, sarà cura della Procura ordinaria indicare espressamente gli atti non ancora ostensibili, comunicando successivamente l'eventuale rimozione del limite all'ostensibilità.



I firmatari del presente protocollo si impegnano altresì a rappresentare eventuali criticità che dovessero insorgere in ambito di concreta applicazione dello stesso, al fine di apportare, anche in seguito, le opportune modifiche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Caltanissetta, 5/12/2022

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta  
Dott. Rocco COSENTINO**

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Caltanissetta  
Dott. Salvatore DE LUCA**

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Enna  
Dott. Massimo PALMERI**

**Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Gela  
Dott. Fernando ASARO**

**Il Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di Caltanissetta  
Dott.ssa Lia SAVA**